

# I CONSULTORI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI\*

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

SOMMARIO: 1. Cenni storici. 1.1. La Congregazione dei Sacri Riti. 1.2. La funzione dei Consultori. 2. I Consultori secondo la normativa attualmente vigente. 2.1. I Consultori nella Curia Romana. 2.2. Le norme oggi vigenti per le cause di canonizzazione. 2.3. La procedura nella Congregazione delle Cause dei Santi. 2.3.1. Nomina di un Relatore e redazione della *positio* sulle virtù eroiche o sul martirio. 2.3.2. Il Congresso dei Consultori e la Congregazione ordinaria. 2.3.3. Lo studio della *positio* su un presunto miracolo. 2.3.4. Valore dei pareri espressi dalle diverse istanze. 3. Il compito specifico dei Consultori della Congregazione. 3.1. Domande alle quali devono rispondere i Consultori. 3.1.1. Nel Congresso storico. 3.1.2. Nel Congresso teologico sulle virtù in grado eroico. 3.1.3. Nel Congresso su uno o più casi di martirio. 3.1.4. Nel Congresso su un presunto miracolo. 4. I criteri per la risposta dei Consultori: la certezza morale *ex actis et probatis*. 4.1. La certezza morale sull'eroicità delle virtù, sul martirio o sul miracolo come obiettivo da raggiungere. 4.2. Certezza assoluta, probabilità e certezza morale. 4.3. Puntualizzazioni circa il modo di raggiungere la certezza morale. 4.4. Certezza morale e possibilità assoluta del contrario. 4.5. La certezza morale *ex actis et probatis*. 4.6. Il formalismo giuridico. 4.7. Il libero apprezzamento delle prove. 4.8. L'eventuale conflitto fra formalismo giuridico e libero apprezzamento delle prove. 4.9. Le probationes *omnino plenae* nelle cause di canonizzazione.

## 1. CENNI STORICI

### 1. 1. *La Congregazione dei Sacri Riti*

CON la Cost. *Immensa aeterni Dei*, del 22 gennaio 1588,<sup>1</sup> Sisto V istituì la Congregazione dei Sacri Riti, successivamente chiamata Sacra Congregazione dei Riti, alla quale attribuì la competenza sulla regolamentazione del culto divino e sulla canonizzazione dei santi. La Costituzione non introdusse modifiche nella procedura seguita fino allora,<sup>2</sup> ma si limitò a istituire

\* Destinato agli scritti in onore di Mons. Dr. Wilhelm Imkamp.

<sup>1</sup> SISTO V, Cost. Ap. *Immensa aeterni Dei*, 22 gennaio 1588: Bullarium Romanum. Taurinensis editio, Tomo VIII, Torino 1863, pp. 985-999; per la Congregazione dei Sacri Riti, p. 996. Cfr. G. PAPA, *Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634)*, Congregazione delle Cause dei Santi, Sussidio per lo studio delle Cause dei Santi, 7, Roma 2001.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la procedura, divennero regola fissa le dodici *actiones* descritte

un gruppo stabile di Cardinali ai quali era affidato l'esame degli atti processuali. Oltre a questo gruppo furono nominati anche altri ufficiali, tra cui il Segretario, gli *advocati fiscales*,<sup>3</sup> e i Consultori.<sup>4</sup>

Nella stessa Cost. di Sisto V leggiamo sull'opera dei Consultori: «Et quoniam divinis oraculis admonemur, ubi multa consilia, ibi salutem adesse, eadem Congregationes pro earum arbitrio viros sacrae Theologiae, Pontificii Caesareique iuris peritos et rerum gerendarum usu pollentes in consultationibus advocent atque adhibeant, ut causis, quaestionibus et negotiis quam optime discussis, quae Dei gloriae animarumque saluti et iustitiae atque aequitati consentanea maxime erunt, decernantur».<sup>5</sup>

I Consultori della Congregazione dei Riti, nominati dal Papa, appartenevano già fin dagli inizi a due categorie diverse: Consultori prelati, detti anche *riti*, perché titolari di determinati uffici nella Curia Romana,<sup>6</sup> e Consultori teologi, del clero secolare e regolare.<sup>7</sup>

dall'Ostiense nel suo commento alla Decretale *Audivimus* (x, III, 45, 1): cfr. ENRICO DA SUSA (CARD. OSTIENSE), *In Tertium Decretalium librum commentaria*, Venezia 1581, fol. 172r-173r. Queste *actiones* sono riprodotte, per es. da A. ROCCA, *De canonizatione Sanctorum commentarius*, Romae 1601, ristampa anastatica, Roma 2004, pp. 76-81. Lo studio approfondito del primo periodo dell'attività della Congregazione richiederebbe una lunga esposizione della funzione svolta dai tre Uditori della Rota, ai quali erano consegnati gli atti processuali perché li studiassero e redigessero le cosiddette *rubricae*, nelle quali erano esposte ordinatamente le prove sulle singole virtù, sul martirio o sui miracoli. Il materiale così elaborato passava poi all'esame dei Cardinali. Questa partecipazione degli Uditori della Rota andò via via decrescendo durante il pontificato di Urbano VIII (1623-1644) fino a scomparire definitivamente. Da allora, rimase la consuetudine di annoverare tre Uditori della Rota tra i Consultori prelati della Congregazione (cfr. *infra*, nota 5); sulla questione si veda G. PAPA, *o. c.*, (nota 1), pp. 78-95; CH. LEFEBVRE, *Relationes inter Sacram Rituum Congregationem et Sacram Romanam Rotam*, in CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, «Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)», Città del Vaticano 1988, pp. 53-59.

<sup>3</sup> Gli *advocati fiscales* svolgevano le mansioni che l'11 gennaio 1631 Urbano VIII affidò in modo permanente al Promotore della Fede (cfr. URBANO VIII, *Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum*, Romae 1642, pp. 34-37). Si veda G. PAPA, *o. c.* (nota 1), pp. 72-75.

<sup>4</sup> G. PAPA (*o. c.* [nota 1], pp. p. 96) segnala una proposta della Congregazione, databile tra l'8 maggio 1604 e il maggio 1605, per la nomina di tredici Consultori.

<sup>5</sup> SISTO V, Cost. Ap. *Immensa aeterni Dei*, cit. (nota 1), p. 989.

<sup>6</sup> Cfr. G. PAPA, *o. c.* (nota 1), pp. 97-98. Ai tempi di Benedetto XIV che, ancora Cardinale (Prospero Lambertini), pubblicò a Bologna la prima edizione della sua opera nel 1734-1738, si annoveravano fra i Consultori prelati «Episcopus Apostolicus sacrarii Praefectus, vulgo *Sacrista* [tradizionalmente degli Agostiniani], Protonotarius Congregationis sacrorum rituum, tres antiquiores Rotae Auditores, Auditor Summi Pontificis, Assessor sanctissimae Inquisitionis, Magister sacri palatii, Secretarius Congregationis et Fidei Promotor» (BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum Canonizatione*, L. I, cap. 16, n. 13: per il primo volume di quest'opera utilizzeremo l'edizione bilingue latino-italiana a cura della Congregazione delle Cause dei Santi, Libreria editrice vaticana 2010, d'ora in poi BENEDETTO XIV).

<sup>7</sup> Fra essi «semper aliquis assumptus est ex familia PP. Dominicanorum, ex familia Mino-

Dopo la canonizzazione di S. Diego de Alcalá, avvenuta il 2 luglio del 1588, la prima canonizzazione della quale si occupò la Congregazione fu quella di S. Giacinto Odrowaz, avvenuta il 17 aprile 1594.<sup>8</sup>

### 1. 2. *La funzione dei Consultori*

Da quando le *rubricae* non furono più redatte dagli Uditori della Rota,<sup>9</sup> l'esame delle cause sull'eroicità delle virtù, sul martirio o sui miracoli<sup>10</sup> aveva luogo nelle congregazioni o adunanze dette antipreparatoria, preparatoria e generale.<sup>11</sup> Da notare che alle congregazioni partecipavano insieme i Cardinali e i Consultori.<sup>12</sup> La descrizione che esporremo delle predette riunioni è necessariamente generica e con qualche salto nel tempo, giacché subì delle variazioni nei diversi periodi.

Nella congregazione antipreparatoria, istituita solo agli inizi del sec. XVIII, i Consultori si riunivano nella casa del Cardinale Relatore o ponente della causa e solo essi votavano, giacché la finalità era che il Cardinale conoscesse bene i meriti e le difficoltà della causa.<sup>13</sup>

Alla Congregazione preparatoria partecipavano tutti i Cardinali ascritti al

rum Observantium, et ex familia PP. Societatis Iesu, praeter quos [dal 1725-1726...] unum... esse assumendum ex familia Minorum S. Francisci Conventualium, alterum ex congregatione Clericorum regularium Barnabitarum, tertium ex Ordine FF. Servorum B. Mariae Virginis» (BENEDETTO XIV, Lib. I, cap. 16, n. 14). Inoltre, «ut omnia rite quidem ac recte procedant, decessor noster Clemens Papa XII die 11 Maii anni 1733, decrevit ut Consultores regulares, exceptis personis in dignitate Episcopali constitutis, necnon Magistro sacri palatii, minime intersint Congregationibus, quando agitur de causis servorum Dei, qui idem regulare institutum professi sunt, quod ipsi profitentur» (*ibid.*). Eccettuato il Segretario della Congregazione, i Consultori non potevano farsi aiutare da altri nello studio delle cause e nella redazione dei propri pareri (cfr. *ibid.*, nn. 17-18). L'11 marzo 1733, Clemente XII proibì ai Consultori l'esercizio della funzione di postulatore di una causa (cfr. *ibid.*, Lib. I, cap. 19, n. 24); si veda anche PIO VI, *Decr. gen.* 22-XII-1779, in L. PORSI, *Leggi della Chiesa su beatificazione e canonizzazione dall'anno 993 all'anno 2000*, Roma 2006, pp. 241-244.

<sup>8</sup> Cfr. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Index ac status causarum*, Città del Vaticano 1999, p. 547. Per l'elenco completo delle canonizzazioni fino al 3 giugno 2007, cfr. *ibid.*, pp. 547-596 e *Supplementum 2000-2007*, Città del Vaticano 2008, pp. 183-197.

<sup>9</sup> Cfr. *supra*, nota 2.

<sup>10</sup> Le altre questioni attinenti alle cause erano risolte nelle cosiddette Congregazioni ordinarie e particolari (cfr. BENEDETTO XIV, Lib. I, cap. 16, nn. 4 e 11).

<sup>11</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, Lib. I, cap. 16, nn. 5-10; CIC 17, cann. 2102-2115 e 2120-2124; I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV. De processibus*, pars II et III, Augustae Taurinorum – Romae 1932, pp. 251-253, 336-347, 353-358.

<sup>12</sup> Dal 1969, invece, il congresso dei Consultori è previo alla congregazione dei Cardinali (e dei Vescovi) membri della Congregazione, i quali ricevono già stampati i voti dei Consultori. Se qualcuno tra i chiamati a partecipare era impedito, doveva consegnare il proprio voto scritto, affinché fosse letto nell'adunanza (cfr. BENEDETTO XIV, Lib. I, cap. 16, n. 21).

<sup>13</sup> Per questa congregazione si doveva preparare il materiale elencato nel CIC 17, can. 2106.

Dicastero, i quali ascoltavano i pareri dei Consultori per avere informazioni sulla causa.<sup>14</sup>

La congregazione generale<sup>15</sup> si svolgeva alla presenza del Romano Pontefice. In essa votavano prima i Consultori, i quali, espresso il proprio voto, uscivano dall'aula, ma rimanevano in una stanza adiacente, per essere disponibili qualora fossero richiamati dal Papa per eventuali delucidazioni.<sup>16</sup> In seguito, i Cardinali, il Segretario e il Promotore della fede rimanevano soli con il Papa e riferivano il proprio parere. La decisione finale spettava in esclusiva al Romano Pontefice.<sup>17</sup>

Questa metodologia fu in uso fino alla Cost. Ap. *Sacra Rituum Congregatio*, del 8-V-1969.<sup>18</sup> A partire da quella data, le riunioni dei Consultori precedettero quelle dei Cardinali Membri della Congregazione.

## 2. I CONSULTORI SECONDO LA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE

### 2. 1. I Consultori nella Curia Romana

I Consultori sono esperti di diverse nazionalità, nominati dal Santo Padre *ad quinquennium* per i diversi Dicasteri della Curia Romana.<sup>19</sup> Essi danno il proprio parere, generalmente per iscritto, sulle questioni loro sottoposte dal Prelato superiore, che nelle Congregazioni è il Segretario.<sup>20</sup>

### 2. 2. Le norme oggi vigenti per le cause di canonizzazione

La Congregazione dei Sacri Riti conservò il nome e la funzione attribuitale da Sisto V fino all'8 maggio 1969, data in cui fu divisa in due dicasteri diversi: la Congregazione per il Culto Divino e la Congregazione delle Cause dei Santi.<sup>21</sup> Spettano a quest'ultima in modo esclusivo e universale,<sup>22</sup> le cause di canonizzazione, la concessione a un santo del titolo di Dottore della Chiesa e la dichiarazione di autenticità nonché la conservazione delle sacre reliquie.<sup>23</sup>

<sup>14</sup> Cfr. CIC 17, can. 2109.

<sup>15</sup> Cfr. CIC 17, can. 2113.

<sup>16</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, Lib. I, cap. 16, n. 22.

<sup>17</sup> Sono interessanti le riflessioni di BENEDETTO XIV sul peso da attribuire nella congregazione generale ai voti dei Cardinali e dei Consultori, e di quelli ritenuti dal Papa *aptores et peritores*: cfr. Lib. I, cap. 22, nn. 12-20.

<sup>18</sup> Cf. PAOLO VI, Cost. Ap. *Sacra Rituum Congregatio*, 8-v-1969: AAS 61 (1969), pp. 297-305.

<sup>19</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28-vi-1988, artt. 5 § 1 e 8: AAS 80 (1988), pp. 841-912; *Regolamento generale della Curia Romana*, 15-iv-1999, art. 12; *Regolamento della Congregazione delle Cause dei Santi*, XII-2000 (d'ora in poi *Regolamento CCS*), art. 16.

<sup>20</sup> Cfr. *Regolamento generale della Curia Romana*, 15-iv-1999, art. 121; *Regolamento CCS*, art. 6, n. 4 (che attribuisce al Sottosegretario questa competenza).

<sup>21</sup> Cf. PAOLO VI, Cost. Ap. *Sacra Rituum Congregatio*, cit. (nota 18).

<sup>22</sup> Per le Chiese Orientali, cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor Bonus*, 28-vi-1988, art. 58 § 2.

<sup>23</sup> Cf. *ibid.*, artt. 71-74.

Le leggi peculiari<sup>24</sup> o speciali<sup>25</sup> oggi vigenti per le cause di canonizzazione sono la Cost. Ap. del Beato Giovanni Paolo II *Divinus perfectionis Magister*, del 25 gennaio 1983<sup>26</sup> e le *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum*, emanate con delega legislativa dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 7 febbraio 1983.<sup>27</sup>

Ovviamente per le cause di canonizzazione valgono pure le norme processuali di diritto universale che «ex ipsa rei natura, etiam easdem causas afficiunt» (CIC 83, can. 1403 § 2: questa puntualizzazione manca nel CCEO). In pratica, data la sinteticità delle leggi peculiari o speciali, quasi tutti i prescritti di entrambi i Codici circa l'istruzione di un processo devono essere applicati *ex ipsa rei natura* al processo di canonizzazione: in modo particolare, per la questione che ora trattiamo, quelli riguardanti i mezzi di prova (CIC 83, can. 1527 § 1; CCEO, can. 1208 § 1) e la certezza morale *ex actis et probatis* (CIC 83, can. 1608; CCEO, can. 1291).

Per fornire uno strumento di lavoro ai tribunali diocesani che istruiscono cause di canonizzazione, la Congregazione delle Cause dei Santi ha emanato l'istruzione *Sanctorum Mater*, del 17 maggio 2007.<sup>28</sup> Ovviamente, l'istruzione non contiene prescrizioni legislative, né i suoi dispositivi derogano alle leggi.<sup>29</sup>

In seguito citeremo di rado le *Normae servandae* e l'istruzione *Sanctorum Mater*, perché si riferiscono esclusivamente al modo di istruire il processo diocesano e non contengono, pertanto, disposizioni relative ai Consultori della Congregazione.

### 2. 3. La procedura nella Congregazione delle Cause dei Santi

Per inquadrare nel modo dovuto il compito dei Consultori, appare conveniente premettere alcuni brevi cenni sul modo di procedere della Congregazione.

#### 2. 3. 1. Nomina di un Relatore e redazione della "Positio" sulle virtù eroiche o sul martirio

Arrivati a Roma gli atti processuali diocesani di una causa di canonizzazione e verificata la loro validità giuridica,<sup>30</sup> il postulatore chiede che sia nominato un Relatore,<sup>31</sup> al quale spetterà il compito di studiare gli atti della causa e

<sup>24</sup> Cfr. CIC, can. 1403 § 1.

<sup>25</sup> Cfr. CCEO, can. 1057.

<sup>26</sup> AAS 75 (1983), pp. 349-355 (d'ora in poi DPM).

<sup>27</sup> AAS 75 (1983), pp. 396-403.

<sup>28</sup> AAS 99 (2007), pp. 465-510. Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Note di commento all'istruzione "Sanctorum Mater" della Congregazione delle Cause dei Santi*, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 593-612.

<sup>29</sup> Cfr. CIC, can. 34.

<sup>30</sup> Cfr. Regolamento CCS, artt. 56-58.

<sup>31</sup> Cfr. DPM, 6-8; Regolamento generale della Curia Romana, 15-IV-1999, art. 5 § 2; Regolamento CCS, artt. 8-9 e 60-61. I Relatori sono in questo momento cinque, fra i quali il Relatore generale è *primus inter pares*. Su richiesta del postulatore e con l'intervento del Relatore generale,

guidare il collaboratore presentato dalla postulazione,<sup>32</sup> affinché egli rediga la *positio*<sup>33</sup> e ne curi la stampa.<sup>34</sup>

La *positio* stampata e consegnata alla Congregazione dal postulatore dovrà attendere che arrivi il suo turno per essere esaminata dalle istanze alle quale ci riferiremo immediatamente.<sup>35</sup>

## 2. 3. 2. Il Congresso dei Consultori e la Congregazione ordinaria

a) Le *positiones* sulle cause antiche<sup>36</sup> oppure su quelle recenti in cui, per

il Congresso ordinario assegna ciascuna causa a un Relatore (cfr. *Regolamento CCS*, art. 60 § 2).

<sup>32</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, art. 60 § 1, 2. Dopo aver accettato il collaboratore proposto (cfr. *Regolamento CCS*, art. 61 § 1), il Relatore lo guida nel suo lavoro e svolge il suo compito che è finalizzato a contribuire alla ricerca della verità. Secondo la metodologia e la normativa attuale della Congregazione, la funzione del Relatore assume alcune competenze che prima spettavano al Promotore della Fede quando la trattazione della causa aveva le caratteristiche di litigio fra il postulatore e il Promotore. Cfr. P. GUMPEL, *Il Collegio dei Relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti e osservazioni personali di un Relatore*, in CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, «Miscellanea...», cit. (nota 2), pp. 299-337; A. ESZER, *La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento della procedura*, «La Curia Romana nella Cost. Ap. *Pastor Bonus*», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 309-329 (per i Relatori, pp. 317-318).

<sup>33</sup> Si chiama *positio* il volume stampato che contiene: a) le deposizioni dei testi e i documenti della causa; b) il parere dei censori sugli scritti del servo di Dio; c) un'esposizione circa la storia della causa, il valore dell'apparato probatorio, la vita, le virtù (o il martirio) del servo di Dio e la sua fama di santità (o di martirio) e di favori ottenuti per sua intercessione, secondo quanto contenuto negli atti processuali. Era frequente che la *positio* sulle virtù fosse di circa un migliaio circa di pagine (recentemente la Congregazione ha emanato disposizioni interne affinché si cerchi di ridurre il volume), mentre quella sul martirio era di solito più breve, giacché, dopo la biografia del servo di Dio, si deve provare solo il martirio materiale e formale. Tuttavia una *positio* può aumentare considerevolmente di volume, soprattutto quando in essa si tratta di un gruppo numeroso di servi di Dio martirizzati in momenti e luoghi diversi (cfr. *Regolamento CCS*, artt. 63-69).

<sup>34</sup> Spetta al Relatore guidare il collaboratore nello svolgimento del lavoro, segnalargli gli aspetti che hanno bisogno di essere chiariti o le ricerche che si devono effettuare, ecc.; e, inoltre, sottoporre alla decisione del Congresso ordinario i problemi che si possano presentare. Il tempo di redazione di una *positio* dipenderà, pertanto, dalla complessità della causa (in linea di massima, la causa di un Papa richiederà lo studio di aspetti della pratica delle virtù che non sarà necessario considerare quando si tratti, per esempio, di un servo di Dio che abbia svolto le mansioni di portiere di un centro docente); ma dipenderà anche dalla disponibilità di tempo e, in generale, dalle capacità concrete del collaboratore o dell'équipe di collaboratori che realizza il lavoro. La *positio* deve essere stampata con caratteri tipografici e con un procedimento che garantisca la sua futura conservazione. La postulazione si rende responsabile della correzione delle bozze (cfr. *Regolamento CCS*, art. 68 §§ 3-4).

<sup>35</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, art. 70.

<sup>36</sup> Una causa è *antica* se l'apparato probatorio si basa su documenti di carattere storico; è detta *recente* quando il processo contiene deposizioni di testi presenziali (cfr. *DPM*, 13, 3; *Normae* del 7-II-1983, citate nella nota 27, art. 7; *Regolamento CCS*, art. 50).

ragioni di carattere storico, a giudizio del Relatore generale e con l'approvazione del Congresso ordinario, ciò appaia necessario o utile, saranno sottoposte anzitutto allo studio di sei Consultori specialisti in Storia i quali, presieduti dal Relatore generale,<sup>37</sup> esprimeranno il proprio parere sul rigore scientifico con cui è stato realizzato il lavoro e sulla sua sufficienza agli effetti di cui si tratta. Se la risposta dei consultori è affermativa, la causa passerà successivamente al Congresso dei Consultori teologi; in caso contrario, il Congresso ordinario della Congregazione deciderà come si debba procedere.<sup>38</sup>

b) In seguito, la *positio*, sia stata sottoposta o meno al parere dei Consultori storici – cfr. *supra*, a) –, è esaminata dal Congresso teologico, integrato dal Promotore generale della Fede e da otto consultori teologi.<sup>39</sup>

c) Se l'esito è positivo, la *positio* è trasmessa alla Congregazione ordinaria dei Cardinali e Vescovi Membri della Congregazione, presieduta dal Cardinale Prefetto. Se anche il parere di questi è favorevole, il risultato viene presentato al Santo Padre, che può ordinare la promulgazione del decreto sul grado eroico delle virtù praticate dal servo di Dio (momento a partire dal quale gli è concesso il titolo di *venerabile*) oppure sul martirio. Dopo il decreto sul martirio, la disciplina attuale prevede che si possa procedere alla beatificazione; invece, al decreto sull'eroicità delle virtù dovrà seguire l'approvazione di un miracolo.

### 2. 3. 3. Lo studio della “positio” su un presunto miracolo

La Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* prescrive che, innanzitutto, la *positio* stampata relativa a un miracolo «sia esaminata in una riunione dei periti (nella consulta medica, se si tratta di guarigioni), i cui pareri e conclusioni sono esposti in una accurata relazione».<sup>40</sup>

Passa poi la *positio* al Congresso peculiare di sei consultori teologi<sup>41</sup> e successivamente alla sessione dei Cardinali e Vescovi.<sup>42</sup> I pareri risultanti da

<sup>37</sup> Cfr. DPM, 10, 1; *Regolamento CCS*, art. 72.

<sup>38</sup> Cfr. DPM, 13, 3; *Regolamento CCS*, artt. 71-72.

<sup>39</sup> Cfr. DPM, 13, 4-5; *Regolamento CCS*, artt. 73-78. Secondo la normativa vigente per secoli, spettava al Promotore della Fede proporre le obiezioni o *animadversiones* contro la causa, alle quali dovevano rispondere i postulatori per mezzo degli avvocati. Attualmente (cfr. DPM, 10) il Promotore generale della Fede consegna per iscritto il suo parere, come fanno pure i consultori, e presiede l'adunanza nella quale questi, dopo aver letto in precedenza i pareri degli altri, emettono il proprio voto definitivo. Il voto di ciascun consultore può essere: *affirmative*, se ritiene di aver raggiunto la certezza morale sulla pratica delle virtù in grado eroico o sul martirio; *negative*, nel caso contrario; oppure *suspensive*, se sospende il proprio giudizio, senza pronunciarsi né pro né contro (cfr. *Regolamento CCS*, artt. 77 e 86 § 3).

<sup>40</sup> DPM, 14, 1; cfr. anche 12. Si veda *Regolamento CCS*, artt. 80-85.

<sup>41</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, art. 86.

<sup>42</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, art. 87.

queste tre adunanze sono consegnati al Papa, che decide sulla promulgazione del decreto di riconoscimento del miracolo.<sup>43</sup>

### 2. 3. 4. Valore dei pareri espressi dalle diverse istanze

È da tenere presente che nessuno dei pareri emessi dai diversi organi durante la fase di studio ha il valore di una sentenza o di una pronuncia che crei diritto rispetto alla causa e sia pertanto vincolante.<sup>44</sup> La relazione dei medici o degli altri periti su un miracolo è una perizia circa la consistenza dei singoli elementi integranti l'apparato probatorio.<sup>45</sup> Così pure, le conclusioni dei Consultori storici o teologi costituiscono solo l'opinione di collaboratori della Congregazione particolarmente competenti. Infine, la convinzione espressa dai Cardinali e Vescovi Membri della Congregazione è un parere qualificato. Tuttavia, le risultanze emerse dalle diverse riunioni saranno presentate al Papa, al quale spetta in esclusiva pronunciare il proprio giudizio sulla questione.

### 3. IL COMPITO SPECIFICO DEI CONSULTORI DELLA CONGREGAZIONE

La Congregazione delle Cause dei Santi conta al momento presente su 24 Consultori storici e 41 Consultori teologi.<sup>46</sup> Durante l'anno 2010 sono stati celebrati 3 Congressi storici<sup>47</sup> e 63 Congressi teologici (36 sulle virtù eroiche, 17 su casi di martirio, 9 per l'esame di presunti miracoli e uno sulla concessione del titolo di Dottore della Chiesa).

Per ogni Congresso, la relativa *positio* è trasmessa con un congruo preavviso ai Consultori designati,<sup>48</sup> affinché redigano il proprio voto su di essa e lo trasmettano al Promotore della Fede (o al Relatore generale, per il Congresso storico). In un secondo momento, i Consultori ricevono copia dei voti preparati dagli altri Consultori (e dal Promotore, per il Congresso teologico), li studiano e si riuniscono nella data stabilita per la discussione collegiale, al cui termine ciascuno esprimerà il proprio parere definitivo sulla causa in esame.<sup>49</sup>

La procedura sopra esposta richiede un notevole impiego di tempo da parte dei Consultori, i quali esaminano attentamente l'intera *positio* e redigono

<sup>43</sup> Cfr. *DPM*, 15.

<sup>44</sup> Ovviamente, ciò non significa che la Congregazione possa a suo arbitrio interrompere il passaggio all'istanza successiva, come previsto dalle norme procedurali, qualora il parere sia stato favorevole alla causa.

<sup>45</sup> Cfr. *CIC*, cann. 1574-1579; J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, pp. 247-253.

<sup>46</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2011*, pp. 1182-1183.

<sup>47</sup> Nel 2009 furono 11 e per il 2011 sono previsti almeno 9.

<sup>48</sup> Come abbiamo già detto, i Consultori sono 8 per ogni *positio* sulle virtù eroiche o sul martirio e 6 per i miracoli (cfr. *Regolamento CCS*, artt. 73 § 1 e 86 § 1).

<sup>49</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, artt. 72-78 e 86.



un voto dettagliato sulla stessa. Poi studiano i voti degli altri partecipanti al Congresso e, infine, partecipano all'adunanza.

### 3. 1. Domande alle quali devono rispondere i Consultori

#### 3. 1. 1. Nel Congresso storico

Le domande poste ai Consultori nella lettera di convocazione sono:

a) «Se la ricerca dei documenti per esporre la vita e l'attività del servo di Dio è stata eseguita *rite ac plene*, e cioè con il criterio storico adeguato e in maniera completa».

I Consultori dovranno quindi valutare la completezza della ricerca documentaria non in astratto, ma in riferimento al caso di cui si tratta. È ovvio, infatti, che basterà una presentazione semplice della cornice ambientale per una persona che abbia condotto un'esistenza relativamente appartata e senza eventi salienti mentre, invece, sarà necessario documentare diversi episodi e si richiederà inoltre un'esposizione dettagliata delle circostanze politiche, sociali o ecclesiastiche per quelli che hanno svolto un ruolo di rilievo nella vita pubblica del loro tempo.

b) «Se i documenti raccolti e trascritti nella *positio* meritano affidabilità storica».

c) «Se si trovano nei predetti documenti i dati necessari per emettere un parere storicamente fondato sulla fama di santità e sulla pratica delle virtù del servo di Dio (o sul martirio)».

Rispetto a questa domanda si deve precisare che non si chiede ai Consultori di emettere un parere sull'eroicità delle virtù o sul martirio, ma solo di manifestare se l'apparato probatorio si possa ritenere sufficiente per rispondere in modo definitivo alla domanda.

#### 3. 1. 2. Nel Congresso teologico sulle virtù in grado eroico

Il *dubium*, stampato nella prima pagina della *positio*, è:

«Se consta nel caso presente e agli affetti di cui si tratta la pratica in grado eroico delle virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, come pure delle virtù cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e fortitudine e di quelle a esse connesse e se consta inoltre la fama di santità». <sup>50</sup>

Da notare che la domanda richiede due risposte: a) se constano le virtù in grado eroico; b) se consta parimenti la fama di santità e di miracoli o di favori ottenuti per intercessione del servo di Dio di cui si tratta.

<sup>50</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, art. 62 § 2, n. 1.

Per quanto concerne la fama, Benedetto XIV intende per fama di santità e di favori la persuasione comune tra i fedeli che un servo di Dio abbia vissuto una vita pura e integra e abbia praticato tutte le virtù o sia morto martire per la fede e che, inoltre, Dio operi miracoli per sua intercessione ed egli sia piamente invocato da molti nelle loro necessità.<sup>51</sup>

Per molti secoli, il processo apostolico sulle virtù in specie o sul martirio di un servo di Dio era preceduto dal processo informativo diocesano sulla fama di santità o di martirio e di grazie e favori, che era esaminato a Roma per decidere se la causa poteva essere istruita o no. Le norme sul processo informativo furono raccolte nel Codice di Diritto Canonico del 1917.<sup>52</sup>

A partire dal Motu pr. di Paolo VI *Sanctitas clarior*, 19-III-1969,<sup>53</sup> il processo ordinario diocesano e quello apostolico furono uniti in uno solo, detto *cognizionale*. Con ciò la verifica della fama perse il suo carattere di requisito previo e passò a essere uno degli elementi che dovevano essere esaminati unitamente con l'eroicità delle virtù o il martirio. Questo modo di procedere è continuato di fatto fino a oggi, giacché le disposizioni delle leggi attualmente vigenti in proposito sono abbastanza generiche.

Tuttavia, in una lettera all'Assemblea plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi, il 24-IV-2006, Benedetto XVI espresse circa la fama la *mens legislatoris*, che chiarisce le leggi dubbie od oscure.<sup>54</sup> Nella predetta lettera il Papa scrisse: «I Pastori diocesani, decidendo *coram Deo* quali siano le cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di miracoli oppure di martirio. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 voleva che fosse “spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi” (can. 2050 § 2), è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare “luce a tutti quelli che sono nella casa” (Mt 5, 15). È chiaro che non si potrà iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali o sociali».<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*, L. II, Prati 1839, cap. 39, n. 7. Vid. anche gli artt. 5 e 6 dell'istruzione *Sanctorum Mater*, cit. (nota 28). Tra le opere più recenti sulla fama di santità e di grazie e favori, cfr. R. QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad y de martirio hoy*, Roma 2005.

<sup>52</sup> Cfr. CIC 17, cann. 2049-2056; 2073-2084.

<sup>53</sup> AAS 61 (1969), pp. 149-153.

<sup>54</sup> Cfr. CIC, can. 17.

<sup>55</sup> AAS 98 (2006), pp. 397-401; anche in «L'Osservatore Romano», 28-IV-2006, p. 4. Vid. l'intervista al Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, «L'Osservatore Romano», 9-I-2008, p. 8.

Con questa espressione tassativa della mente del legislatore, la Congregazione delle Cause dei Santi si è ritenuta legittimamente autorizzata ad esigere la verifica della fama di santità o di martirio e di favori prima che il Vescovo competente accetti il libello di domanda del postulatore, verifica che dovrà constare nel modo dovuto negli atti del processo<sup>56</sup> e nella *positio*, affinché sia i Consultori sia i Vescovi e Cardinali Membri della Congregazione possano pronunciarsi esplicitamente sulla sua consistenza.

### 3. 1. 3. Nel Congresso su uno o più casi di martirio

Il *dubium* stampato nella *positio* è:

«Se consta nel caso presente e agli effetti di cui si tratta il martirio, la sua causa e la fama». <sup>57</sup>

La risposta dei Consultori – e, successivamente, dei Cardinali e Vescovi – deve comprendere: a) il martirio materiale, ossia la morte reale del servo o dei servi di Dio; b) la causa o elemento formale del martirio *ex parte servi (servorum) Dei*: se, cioè, egli o tutti gli integranti un gruppo, abbiano accettato fino all'ultimo momento di essere uccisi per amore della fede, ossia per essere vissuti e per aver praticato le virtù in modo coerente con la fede cristiana; c) l'*odium fidei* come causa o elemento formale del martirio da parte di chi uccide (o *ex parte tyranni*, secondo la terminologia tradizionale): solo raramente si tratterà di un odio verso la *fides credenda*, perché il caso più frequente – praticamente l'unico – è l'odio verso la condotta dei martiri coerente con la propria fede, condotta che urta frontalmente contro i principi o l'ideologia del persecutore;<sup>58</sup> d) la fama di martirio e di grazie o favori, come abbiamo esposto sopra.

### 3. 1. 4. Nel Congresso su un presunto miracolo

Il *dubium* è in questo caso:

«Se consta il miracolo nel caso presente e agli effetti di cui si tratta». <sup>59</sup>

La domanda implica due questioni: a) se il fatto prodigioso analizzato dai periti (generalmente medici) e dichiarato inspiegabile secondo le loro conoscenze scientifiche debba essere considerato teologicamente un miracolo operato da Dio; b) se il miracolo possa essere attribuito all'intercessione del servo di Dio di cui si tratti, al quale siano state esplicitamente rivolte preghiere per ottenere il favore. <sup>60</sup>

<sup>56</sup> Cfr. Istr. *Sanctorum Mater*, cit. (nota 28), artt. 4-8, 25 § 3 e 40 § 1.

<sup>57</sup> Regolamento CCS, art. 62 § 2, n. 2.

<sup>58</sup> Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, cit. (nota 45), pp. 257-313.

<sup>59</sup> Regolamento CCS, art. 69 § 1.

<sup>60</sup> Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, cit. (nota 45), pp. 315-334.

4. I CRITERI PER LA RISPOSTA DEI CONSULTORI:  
LA CERTEZZA MORALE *EX ACTIS ET PROBATA*

Il parere chiesto ai Consultori implica una risposta precisa e motivata al *dubium* proposto nella causa in esame, secondo la giurisprudenza e la prassi della Congregazione,<sup>61</sup> astenendosi quindi dal formulare opinioni o preferenze personali, che, se lo desiderino, possono esporre altrove, ma non nel voto consegnato alla Congregazione.

Ai quesiti se constano le virtù in grado eroico, il martirio materiale e formale, la fama, o un miracolo,<sup>62</sup> la risposta definitiva dei singoli Consultori sarà: *affirmative*, se sono giunti alla certezza che constano o, in caso contrario, *negative*. Esiste tuttavia una terza possibilità: *suspensive*, se manca la certezza in entrambi i sensi, e il votante ritiene che occorra completare l'apparato probatorio per chiarire qualche aspetto che susciti dubbi.<sup>63</sup>

Su quale tipo di certezza si devono fondare i votanti per dare il proprio parere? Dato che la procedura da seguire in una causa di canonizzazione è intrinsecamente processuale, tale certezza è quella richiesta per i pronunciamenti del giudice in qualsiasi genere di processo, cioè la certezza morale *ex actis et probatis*,<sup>64</sup> alla quale ci riferiremo in seguito. Ritengo necessario dedicare un certo spazio alla questione, perché, nel nostro caso, la nozione di certezza morale *ex actis et probatis* dovrà essere applicata non da giudici avvezzi alla prassi giudiziaria, ma dai Consultori teologi (e dai Cardinali e Vescovi), dotati certamente di una buona formazione giuridico-canonica, la quale tuttavia non è sempre accompagnata da un'esperienza concreta in materia processuale.<sup>65</sup>

4. 1. *La certezza morale sull'eroicità delle virtù, sul martirio o sul miracolo come obiettivo da raggiungere*

L'istruttoria diocesana sull'eroicità delle virtù praticate da un Servo di Dio (oppure circa il martirio o circa un eventuale miracolo attribuito alla sua intercessione) e l'elaborazione della relativa *positio* sotto la guida di un Relatore sono finalizzate a fornire ai votanti i necessari elementi di prova sulla base dei quali essi potranno emettere un parere fondato circa la qualità delle virtù, circa la realtà del martirio o, infine, circa il presunto miracolo di cui si tratti. In effetti, per pronunciare la sentenza in un processo sia giudiziale sia

<sup>61</sup> Cfr. CIC, can. 19.

<sup>62</sup> Cfr. *supra*, 3.1.1-4.

<sup>63</sup> Cfr. *Regolamento CCS*, artt. 77 e 86 § 3.

<sup>64</sup> Cfr. CIC, can. 1608; CCEO, can. 1291. Cfr. anche *Regolamento CCS*, art. 62 § 1.

<sup>65</sup> Per l'esposizione che segue mi servirò largamente di quanto ho già pubblicato nei miei *Studi sulle cause di canonizzazione*, cit. (nota 45), pp. 175-191.

amministrativo, o per dare il proprio voto nell'esame di una causa di canonizzazione, si richiede che il giudice o i votanti abbiano raggiunto la *certezza morale* circa l'oggetto sul quale essi siano stati chiamati ad esprimere il proprio parere. In proposito, la dottrina valida per qualsiasi giudice o collegio giudicante è quella autorevolmente insegnata e autenticamente interpretata<sup>66</sup> da Pio XII e da Giovanni Paolo II in due Allocuzioni alla S. Romana Rota degli anni 1942 e 1980,<sup>67</sup> la quale, inoltre, è stata raccolta nel Codice di Diritto Canonico. In effetti, il can. 1608 recita:

«§ 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam.

§ 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.

§ 3. Probationes autem aestimare debet iudex ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia.

§ 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est».<sup>68</sup>

Pare indubitabile che i principi stabiliti nel can. 1608 siano applicabili anche alle Cause di Canonizzazione, giacché il can. 1403 § 2 stabilisce:

«Iisdem causis (canonizationis Servorum Dei) applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt».

#### 4. 2. *Certezza assoluta, probabilità e certezza morale*

2. Nell'Allocuzione del 1942, Pio XII si espresse nei seguenti termini circa la certezza morale richiesta nel giudice:

«Tale certezza, la quale si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana, ammette vari gradi. Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e l'insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza. In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini: l'esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal

<sup>66</sup> Cfr. CIC, can. 16 § 1.

<sup>67</sup> PIO XII, Alloc. alla S. R. Rota, 1-X-1942: AAS 34 (1942), pp. 338-343; GIOVANNI PAOLO II, Alloc. alla S. R. Rota, 4-II-1980: AAS 72 (1980), pp. 172-178. Nel corso di questo studio ci riferiremo spesso a queste due Allocuzioni, limitandoci ad indicare il nome del Pontefice e l'anno, senza citazione in calce nei singoli luoghi.

<sup>68</sup> Nell'edizione del *Codex Iuris Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, a cura della PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, Lib. Vaticana 1989, entrambe le Allocuzioni citate nella nota precedente figurano tra le fonti del can. 1608. La dottrina non è nuova, giacché la formulazione del can. 1608 coincide praticamente con quella del can. 1869 del CIC 17. Nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promulgato il 18-X-1990, il can. 1291 è identico al can. 1608 del CIC latino.

giudice e dalle parti... In opposizione a questo supremo grado di certezza, il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perché non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-certezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità del fatto».

Pio XII, pertanto, distingue fra l'*assoluta certezza*, irraggiungibile in molti casi<sup>69</sup> e, d'altra parte, la *probabilità* o *quasi-certezza*, insufficiente per giudicare. Ma, con parole riprese anche da Giovanni Paolo II nell'Allocuzione del 1980, Pio XII prosegue:

«Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale*, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi qui intendiamo principalmente di riferirci. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza».

Quindi, fra la certezza assoluta e la probabilità sta la *certezza morale*, la quale, mentre esclude ogni fondato e ragionevole dubbio, lascia tuttavia sussistere la possibilità assoluta del contrario.

Premesso quanto sopra, Pio XII continua immediatamente:

«La certezza, di cui ora parliamo è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza».

<sup>69</sup> Laddove interviene la libera volontà dell'uomo, tale certezza assoluta è sempre irraggiungibile: si pensi all'esistenza o meno del consenso matrimoniale o, nel nostro caso, all'eroicità delle virtù o alle disposizioni interne per il martirio, che possono essere provate soltanto in quanto si manifestano esternamente. In riferimento alla sentenza in materia penale, lo stesso Pio XII, nell'Allocuzione del 5 dicembre 1954 ai Giuristi Cattolici Italiani, aveva detto: «Di regola dunque la pena è inflitta dalla Autorità competente. Ciò presuppone... la sicura conoscenza dell'atto da punire, tanto dal lato obbiettivo, vale a dire nell'attuazione del delitto contemplato dalla legge, quanto dal lato soggettivo, vale a dire per ciò che riguarda la colpevolezza del reo, la sua gravità ed estensione. Questa conoscenza necessaria per emanare una sentenza penale è dinanzi al tribunale di Dio, Giudice supremo, perfettamente chiara e infallibile... Il giudice umano, invece, il quale non ha la onnipresenza e la onniscienza di Dio, ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza. Ora però egli non ha una immediata visione dello stato interiore dell'imputato, come era nel momento dell'azione; anzi il più delle volte non è in grado di ricostruirlo con piena chiarezza dagli argomenti di prova, e talvolta neppure dalla confessione stessa del colpevole. Ma questa mancanza ed impossibilità non deve essere esagerata, come se fosse d'ordinario impossibile al giudice umano di conseguire una sufficiente sicurezza, e quindi un solido fondamento per la sentenza» (AAS 47 [1955], pp. 64-65). Si veda anche l'Allocuzione di Pio XII alla S. R. Rota del 3-x-1941 (AAS 33 [1941], pp. 421-426).

A sua volta, nell'Allocuzione del 1980, Giovanni Paolo II afferma:

«Bisogna però avere presente che lo scopo di questa ricerca (fatta dal giudice prima di pronunciare la sentenza) non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della *certezza morale*, cioè di quella conoscenza sicura che si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana (Pio XII, *Alloc.* del 1942). Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere –da questo lato– in grado di pronunciare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunciare la sentenza».

#### 4. 3. *Puntualizzazioni circa il modo di raggiungere la certezza morale*

Sul *modo di raggiungere questa certezza*, Pio XII affermò nel 1942:

«Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa; ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La giustizia promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima».

Può darsi, quindi, che la certezza sia acquisita in base alla connessione di indizi e di prove che, sebbene *presi singolarmente* non possano fondare una vera certezza, tuttavia la loro *simultanea presenza* abbia un sufficiente fondamento soltanto nella obbiettiva verità e realtà, giungendosi così all'applicazione di un *principio di assoluta sicurezza e di universale valore*, vale a dire del *principio della ragione sufficiente*.

#### 4. 4. *Certezza morale e possibilità assoluta del contrario.*

Tuttavia, per precisare ancora di più il suo pensiero, Pio XII aggiungeva:

«Una tale certezza morale oggettivamente fondata non si ha, se vi sono

per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile».

Le parole testé trascritte sono della maggiore importanza: in effetti, la certezza morale, mentre è compatibile con la possibilità *assoluta* del contrario, non sussiste invece quando vi sono *motivi*, vale a dire prove o indizi positivi, per la realtà del contrario, almeno in qualche modo *degni di attenzione*. L'inesistenza di motivi positivi (obiettivamente attendibili) in contrario è sufficiente per assicurare il pacifico raggiungimento della necessaria certezza morale.

Approfondendo ulteriormente le idee esposte, Pio XII prosegue:

«Ma, perché la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esigere per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi, se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità».<sup>70</sup>

L'inizio di questo testo sembra ammettere vari gradi di certezza morale, ma questa prima impressione si corregge quando il Papa precisa che il giudice deve anzitutto accertarsi se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, la quale non può ammettere gradi, perché altrimenti non escluderebbe ogni ragionevole dubbio circa la verità.

Perciò conclude Pio XII:

«Potrà bensì talora la prudenza consigliare che il giudice, quantunque non si abbia una espressa disposizione di legge, in causa di più grave momento non si appaghi di un grado infimo di certezza. Se però, dopo seria considerazione ed esame, si avrà una sicurezza corrispondente alle prescrizioni legali e all'importanza del caso, non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi».

#### 4. 5. *La certezza morale ex actis et probatis*

Il can. 1608 § 2 del CIC stabilisce: «Hanc certitudinem (moralem) iudex haurire debet ex actis et probatis».

<sup>70</sup> Il testo continua immediatamente: «Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado di certezza, se non quando la legge, massime a cagione dell'importanza del caso, lo prescriva (cfr. cann. 1869 § 3 e 1791 § 1 del CIC 17)». I canoni citati recitano: «Probationes autem aestimare debet iudex ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis» (can. 1869 § 3); e: «Unius testis depositio plenam fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis» (can. 1791 § 1).



In questo prescritto risiede la chiave dell'*obiettività* della certezza (oppure della sua inesistenza): in effetti, la motivazione del parere personale di ciascun giudice (cfr. CIC, can. 1609 § 2) e della stessa sentenza (cfr. CIC, can. 1610 § 2) deve essere fondata sugli atti del processo, mediante una libera valutazione (certamente non arbitraria) dell'insieme delle prove ivi addotte.

In proposito, Giovanni Paolo II ha insegnato nel 1980:

«Il giudice deve ricavare tale certezza "ex actis et probatis". Anzitutto "ex actis" poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità... Poi "ex probatis", perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni... Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarle con le altre...».

E Pio XII aveva affermato nel 1942:

«Ad ogni modo, questa certezza va intesa come certezza obbiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza... Per rendere sicura la oggettività di questa certezza, il diritto processuale stabilisce ben definite regole d'istruttoria e di prove... Che cosa è questo se non un giusto formalismo giuridico, che riguarda talvolta più il lato materiale tal'altra più il lato formale del processo o del caso giuridico?».

#### 4. 6. *Il formalismo giuridico*

C'è, pertanto, un giusto *formalismo giuridico*, in virtù del quale sono imposte al giudice regole ben definite che riguardano l'*aspetto procedurale*, e cioè la conduzione dell'istruttoria e l'acquisizione delle prove.<sup>71</sup> Ciò osservato, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza secondo le norme legali, e cioè secondo la certezza morale acquisita oppure non raggiunta «ex actis et probatis» (cfr. CIC, can. 1608 § 4; can. 1611, n. 1). Agire diversamente quando la ragione (il *sillogismo giudiziale*) conduce a una pronuncia affermativa – vale a dire pronunciarsi negativamente per motivi non obiettivi – implicherebbe un atteggiamento ingiusto da parte del giudice (cfr. CIC, can. 1457 § 1).

#### 4. 7. *Il libero apprezzamento delle prove*

Il can. 1608 § 3 del CIC stabilisce:

«Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia».

<sup>71</sup> Per questo giusto formalismo giuridico, uno dei primi passi realizzati nella Congregazione per le Cause dei Santi è appunto l'esame degli atti di ciascuna istruttoria diocesana, per verificare la loro validità ed emanare il relativo decreto: cfr. *DPM*, 5; *Regolamento CCS*, artt. 56-59; Decisione del Congresso Ordinario della Congregazione, 25-II-1989.

La valutazione delle prove raccolte negli atti processuali è lasciata *alla coscienza del giudice* ossia al *libero apprezzamento delle prove*,<sup>72</sup> sempre con le condizioni di oggettività già ampiamente esposte in precedenza. Così si esprime Pio XII in proposito:

«Di qui voi vedete perché nella moderna procedura giudiziaria, anche ecclesiastica, non sia posto in prima linea il principio del formalismo giuridico, ma la massima del libero apprezzamento delle prove. Il giudice deve... decidere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la istruttoria ordinata sono o no sufficienti, bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare».

#### 4. 8. *L'eventuale conflitto fra formalismo giuridico e libero apprezzamento delle prove*

È ovvio che può sorgere un conflitto fra formalismo giuridico e libero apprezzamento delle prove. Il problema non era sfuggito a Pio XII, il quale afferma:

«Senza dubbio possono talvolta sorgere conflitti tra il “formalismo giuridico” e il “libero apprezzamento delle prove”, ma essi sono nella maggior parte dei casi soltanto apparenti e quindi d’ordinario non difficilmente solubili. Giacché, come una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola».

E aggiunge, con parole che meritano la maggiore attenzione:

«Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l’aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza».

Riepilogando quanto abbiamo scritto fino a questo momento, possiamo affermare che il Consultore deve emettere il proprio parere sulla base della raggiunta certezza morale che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio, la quale differisce sia dalla certezza assoluta sia dalla mera probabilità. La predetta certezza, poi, dev’essere acquisita *ex actis et probatis*, e cioè a partire dall’insieme degli elementi oggettivi emergenti dall’apparato probatorio presentato nella *positio*. Essa si poggia inoltre sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana e non esclude necessariamente la possibilità assoluta del contrario: basta, infatti, che, a sostegno della verità del contrario, non vi siano motivi, vale a dire prove o indizi positivi, che abbiano un certo peso e siano, pertanto, degni di at-

<sup>72</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, «Fidelium iura» 12 (2002), pp. 139-177.

tenzione. Stante, poi, tale certezza, il giudice non può astenersi dal pronunciare la sentenza.<sup>73</sup>

#### 4. 9. *Le “probationes omnino plenae” nelle cause di canonizzazione*

Con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 tutti i canoni del CIC 17 in materia di cause di canonizzazione sono da considerarsi formalmente abrogati.<sup>74</sup> Tuttavia, sembra opportuno considerare se, pur trattandosi di un prescritto formalmente abrogato, sia ancora in vigore, e in quale misura, la sostanza del can. 2019 del CIC 17, il quale stabiliva: «In his causis (canonizationis) probationes debent esse omnino plenae».<sup>75</sup>

Giova avvertire, innanzitutto, che le Cause di canonizzazione hanno per oggetto una pronuncia circa l'eroicità delle virtù praticate da un Servo di Dio o circa il martirio da lui subito oppure circa un miracolo attribuito alla sua intercessione. Ora, come già abbiamo accennato, si tratta di verificare se, attese le manifestazioni esterne, dal complesso di una vita (soprattutto degli ultimi anni della stessa), oppure da un solo atto (il martirio), sia lecito concludere che il Servo di Dio esercitò eroicamente tutte le virtù oppure morì martire. È ovvio che le prove possono essere «omnino plenae» soltanto in quanto le predette manifestazioni esterne conducano alla *certezza morale* (non però alla *certezza assoluta*) che le disposizioni interne del soggetto corrispondano a quanto si percepisce dall'esterno. Del resto, questa è la portata da attribuire all'espressione «probationes omnino plenae» nella tradizione e nello stesso testo del CIC 17, in cui si prescrive che si possa procedere *ad ulteriora*, vale a dire, alla discussione circa i miracoli, quando dal complesso delle testimonianze «talīs habeatur probatio quae viro prudenti de re gravi

<sup>73</sup> Sulla certezza morale del giudice, cfr. E. McCARTHY, *De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, Roma 1948; T. GIUSSANI, *Discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove*, Città del Vaticano 1977; L. DEL AMO, *Comentario a la Alocución de Juan Pablo II a la Rota el 4-II-1980*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 36 (1980), pp. 499-552; P. A. BONNET, *De iudicis sententia ac certitudine morali*, in «Periodica» 75 (1986), pp. 61-100, con ampia bibliografia; C. DE DIEGO-LORA, *Comentario al can. 1608*, in «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», cit., vol. IV/2, pp. 1537-1550; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997), pp. 417-450; P. ERDÖ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in «Periodica» 87 (1998), pp. 81-104; J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 109 (4/1998), pp. 758-802; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M. A. ORTIZ (ed.), «La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della “Dignitas connubii”», Roma 2005, pp. 231-245.

<sup>74</sup> Cfr. CIC, can. 6 § 1, n. 1.

<sup>75</sup> Come fonte di questo canone, l'edizione del CIC 17 curata dal Card. Gasparri cita il Decr. della S.R.C. del 28 marzo 1733: cfr. P. GASPARRI - J. SERÉDI, *CIC 17 Fontes*, Roma 1923-1939, vol. VII, p. 1025.

iudicaturō fidem factura sit et auctoritatem». <sup>76</sup> Per quanto riguarda concretamente il martirio, Benedetto XIV afferma in proposito:

«Interna perseverantia soli Deo est per se cognita: externa subditur Ecclesiae iudicio; et Ecclesia quidem ab externa perseverantia argumentum deducit, ut eo modo, quo potest, putet et credat, internam non defuisse. Sic ergo dictum explicandum erit, ut, cum constat ex verbis et signis externis de martyris interna perseverantia usque ad obitum, et in ipso obitu, nequaquam sit de praedicta perseverantia interna dubitandum; ita, ut si quis de ea rationaliter dubium proponere velit, teneatur assertum martyris recessum a prima voluntate per alia verba, aut signa externa martyris demonstrare». <sup>77</sup>

Alla luce di quanto abbiamo esposto sulla prova delle disposizioni interne attraverso le loro manifestazioni esterne e percepibili, possiamo anche affermare in conclusione che il principio secondo il quale nelle cause di canonizzazione le prove devono essere «omnino plenae», seppur formalmente abrogato, continua ancora in vigore «ex ipsa rei natura», nel senso che i votanti non potranno emettere un parere positivo se non avranno raggiunto la necessaria certezza morale o, se si preferisce, con la formulazione del CIC 17, can. 2020 § 5, non «talīs habeatur probatio quae viro prudenti de re gravi iudicaturō fidem factura sit et auctoritatem».

<sup>76</sup> CIC 17, can. 2020 § 5. Come fonte viene citato il Decr. di Benedetto XIV *Cum ex relatione*, del 17 luglio 1744: cfr. *CIC 17 Fontes*, cit. (nota 75), vol. I, pp. 818-819.

<sup>77</sup> BENEDETTO XIV, cit., Lib. III, cap. 18, 14.